

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GABRIELLA MARCHESE
- Dott. FABRIZIO GANDINI
- Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO
- Dott. GIOVANNI MIMMO
- Dott. LUCA SOLAINI

- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20172-2023 proposto da:

\_\_\_\_\_ \_ rappresentato e difeso dall'avvocato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- *ricorrente* -

*contro*

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati \_\_\_\_\_ ,

2026  
3366

\_\_\_\_\_

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 613/2023 del TRIBUNALE di TIVOLI,  
depositata il 13/04/2023 R.G.N. 1930/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
10/07/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

FATTI DI CAUSA

Oggetto

R.G.N. 20172/2023

Cron.

Rep.

Ud. 10/07/2026  
CC

E' STATA DISPOSTA  
D'UFFICIO LA  
SEGUENTE  
ANNOTAZIONE: IN  
CASO DI  
DIFFUSIONE  
OMETTERE LE  
GENERALITA' E GLI  
ALTRI DATI  
IDENTIFICATIVI DI:



Con sentenza n.613/23, il Tribunale di Tivoli, in sede di opposizione ad ATP, ex 445 bis sesto comma c.p.c., dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Inps, in ordine alla domanda proposta da ■■■■■\_■■■■■ e relativa anche al riconoscimento, in capo a quest'ultimo, delle condizioni sanitarie necessarie ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio (non essendo stato accertato, dal CTU della fase sommaria, un sufficiente grado di invalidità, per il riconoscimento degli altri benefici di competenza dell'Istituto previdenziale).

Secondo il tribunale, una volta escluso il requisito sanitario per accedere alle provvidenze di competenza dell'Istituto previdenziale, doveva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Inps, dovendo tale domanda essere proposta nei confronti del soggetto cui detta funzione è affidata e cioè la Provincia per quanto riguarda il collocamento obbligatorio.

Per la cassazione di tale decisione, ricorre ■■■■■.■■■■■ affidando l'impugnazione a un motivo di ricorso, in relazione alla quale l'Inps ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in camera di consiglio.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il motivo di ricorso, ■■■■■.■■■■■ deduce la violazione dell'art. 20 della legge n. 102/09, dell'art. 10 della legge n. 248/05 e dell'art. 445 bis c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente il tribunale aveva escluso la legittimazione passiva dell'Inps ed aveva individuato la legittimazione passiva in capo alla Provincia, in forza dell'art. 6 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 496/97, che attribuisce alle



Province i compiti relativi all'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio.

Il motivo è fondato.

La questione oggetto di controversia è relativa all'individuazione, con riguardo ai procedimenti proposti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. in cui siano richiesti prestazioni la cui erogazione compete ad enti diversi dall'Inps, del soggetto processuale legittimato passivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La sentenza, pronunciata nei confronti dell'INPS, ex art. 445-bis, commi 6 e 7, c.p.c., avente ad oggetto solo un elemento della fattispecie costitutiva, vale a dire l'accertamento del requisito sanitario, funzionale alla concessione di prestazioni assistenziali, ha efficacia di giudicato anche nei confronti di enti diversi dall'INPS, preposti all'erogazione di ulteriori prestazioni, che non vanno considerati terzi rispetto al giudizio, bensì "aventi causa" ex art. 2909 c.c., qualità che va attribuita anche ai soggetti la cui posizione giuridica sia strettamente dipendente da quella facente capo alla parte titolare della statuizione passata in giudicato, salvo i casi in cui siano titolari di una situazione incompatibile con quella decisa o il giudicato sia frutto di collusione o dolo delle parti in loro danno" (Cass. nn. 31147/22, 29591/24, 17834/26).

Nella specie, va ribadito che unico soggetto legittimato è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Questa Corte di cassazione con la sentenza n. 24953 del 2021, in tema di autonomo rilievo dello status di handicap psicofisico, ha avuto occasione di esaminare i caratteri, rilevanti in sede giurisdizionale, del procedimento finalizzato al riconoscimento delle tutele connesse all'invalidità civile.



Si è evidenziata l'autonomia della ricostruzione sistematica del modello processuale di accertamento dello stato psico fisico, necessario ai fini delle tutele assistenziali riconosciute agli invalidi civili. In particolare, si è messo in evidenza che, con l'art. 20 della legge n. 102/2009, è stato modificato il disposto dell'art. 10, comma 6, d. l. 30 settembre 2005, n. 203 (collegato alla finanziaria per il 2006) convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, con ciò concentrando sull'Inps la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa al riconoscimento dell'handicap, giacché l'istituto viene individuato quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall'Inps in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, nonché la soppressione della previsione legislativa che, nei giudizi previdenziali, qualificava l'Inps come litisconsorte necessario del Ministero dell'economia e delle finanze.

Recita il novellato art. 10, comma 6, cit., «a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'Inps delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di (...) handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati (in via esclusiva) all'Inps», presso le sedi provinciali territorialmente competenti.

A questo contesto normativo va agganciato il disposto dell'art. 38 della legge 15 luglio 2011, n. 111, che, al fine rendere maggiormente economica l'azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso contenendo la durata dei processi



previdenziali, ha introdotto l'istituto processuale dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

L'art. 445-bis c.p.c. prevede, come è noto, che «nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente [...] istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere». Tale accertamento costituisce «condizione di procedibilità della domanda» eccepibile dal convenuto e/o rilevabile d'ufficio dal giudice a pena di decadenza entro e non oltre la prima udienza.

La novella (a far tempo dal 1° gennaio 2012) riguarda le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dei diritti in materia di invalidità in via preventiva, attraverso una consulenza tecnica a fini conciliativi al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso ordinario. Dunque, l'ambito di operatività dell'art. 445-bis c.p.c. risulta circoscritto alle sole ipotesi in cui la domanda sia volta ad accertare le condizioni sanitarie dell'handicap o della disabilità, mentre, qualora la contestazione tra il privato e l'Inps (unico legittimato passivo) sorga in merito all'accertamento di un requisito diverso da quello sanitario, la soluzione della controversia seguirà la comune via del giudizio ordinario.

Rileva, qui, la ratio dello strumento processuale che non è avulsa dalla scelta organizzativa compiuta dal legislatore di concentrare sull'INPS, dotato di una complessa articolazione amministrativa e sanitaria, la titolarità passiva dei procedimenti



di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile.

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dunque, ha innovato il modello processuale di settore, anche perché ha individuato nell'INPS l'unico contraddittore tecnico necessario. L'oggetto del procedimento, invero, non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato.

Tale opzione interpretativa non è quindi smentita dalla considerazione che l'Istituto non è titolare di competenze in tema di collocamento agevolato, sul piano dell'amministrazione attiva, infatti, l'indicazione del diritto sotteso alla richiesta di accertamento è finalizzata a giustificare l'interesse all'accertamento sanitario che forma oggetto del procedimento, ma tale accertamento non può mai condurre né confondersi con l'accertamento del diritto al beneficio (Cass. n. 17787 del 2020; Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 1360 del 2022).

In definitiva, quanto al procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l'INPS, anche in riferimento al carico delle spese, per quanto sopra esposto ed anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, la provincia, per l'iscrizione nelle liste del collocamento agevolato).

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza va cassata, con rinvio al tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato, anche in



riferimento alle spese del giudizio di legittimità, perché riesamini il merito della controversia.

In caso di diffusione della presente pronuncia, vanno oscurati i nomi delle parti private, venendo in rilievo dati sensibili per la natura della patologia di cui sono affette.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato.

Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Così deciso in Roma, il 10.7.26.

Il Presidente

Dott.ssa Gabriella Marchese

